

COMUNE DI VERGIATE

Provincia di VARESE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/11/2019

Schema di regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di **euro 500,00**.

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio tributi notifica all'interessato un preavviso di attivazione del procedimento di sospensione, successivamente l'ufficio commercio notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine **di 30 giorni** per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei **15 giorni** successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo **di novanta giorni**, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione **viene revocata**.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

Il funzionario responsabile del tributo può consentire su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori a €. 1.000,00 il pagamento delle somme eccedenti tale importo in rate mensili di uguale misura, secondo i seguenti criteri:

- Fino ad un massimo di 12 mesi fra €. 1001,00 e €. 20.000;
- Fino ad un massimo di 18 mesi fra €. 20.001,00 e €. 50.000,00
- Fino ad un massimo di 24 mesi fra €. 50.001,00 a salire

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di due rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4
(Modalità di verifica in caso di rilascio di NUOVE istanze)

All'atto della presentazione della domanda di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi da parte degli interessati, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'Ufficio Tributi

dell'Ente, debitamente collegato alle pratiche in via telematica, verifica e attesta la regolarità tributaria del soggetto istante e ne dà riscontro all'Ufficio Commercio, per i relativi provvedimenti di competenza, solo in caso di rilievo di posizione debitoria nei confronti dell'Ente.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio Tributi provvede a inviare all'ufficio Commercio competente al Rilascio delle autorizzazioni l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive dei quali è stata verificata la posizione di irregolarità tributaria.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di **30 giorni** per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei **15 giorni** successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di **novanta giorni**, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa verifica, dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Trasformazione, Fusione, Scissione di società, Cessione di ramo d'azienda)

La società, ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, **subentra** negli obblighi della società trasformata fusa, o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione, ovvero cessione.

All'atto della presentazione di dette domande di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi da parte degli interessati, nonché alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti il SUBINGRESSO in attività commerciali o produttive esistenti l'Ufficio Tributi dell'Ente, debitamente collegato alle pratiche in via telematica, verifica e attesta la regolarità tributaria del soggetto istante e ne dà riscontro all'Ufficio Commercio, per i relativi provvedimenti di competenza, solo in caso di rilievo di posizione debitoria nei confronti dell'Ente.

L'ufficio Commercio competente, pertanto attiva le procedure di cui ai precedenti articoli di sospensione e poi eventualmente revoca attività concernenti i SUBINGRESSI in attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società / ente che si trasforma

Art. 7
(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Il regolamento entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.